

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

***Quarta Edizione (Febbraio 2016)
aggiornamento Febbraio 2019
Ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001***



CARBON CERAMIC BRAKES

INDICE

PARTE GENERALE

Definizioni e abbreviazioni	3
Storia della Società/Attività/Organizzazione	4
Normativa	
Il Decreto Legislativo n° 231/2001 e la normativa rilevante	5
I reati previsti dal Decreto	5
I reati commessi all'estero	11
Elementi costitutivi e presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente	11
Il Modello BSCCB	
Struttura del Modello	12
Destinatari del Modello	13
Principi ispiratori del Modello	14
Funzione del Modello	14
Modalità di costruzione del Modello	15
Adozione del Modello e successive modifiche	17
Modello e Società del Gruppo	18
Organismo di Vigilanza	18
Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	25
Relazioni Commerciali con i Business Partners	25
Sistema sanzionatorio	26
Formazione e diffusione del Modello	29
Canali di Segnalazione delle Irregolarità (<i>Whistleblowing</i>)	30

PARTE SPECIALE

Indicazione della valutazione sul grado di applicabilità dei reati e Protocolli di controllo attivati	32
Introduzione alle Parti Speciali	34

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Attività Sensibili: le attività di BSCCB nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di Reati;

BSCCB o Società o Capogruppo: Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A.;

Business Partners: qualsiasi terza parte che agisce per conto di BSCCB (ivi inclusi fornitori, intermediari, agenti, consulenti ecc.)

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente attualmente in vigore ed applicati da BSCCB;

D. Lgs. 231/2001 o Decreto: Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni;

Delega Interna: attribuzione interna di poteri connessi alla funzione, che per il loro esercizio non necessitano di procura notarile, riflessi nel sistema di comunicazioni organizzative;

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con BSCCB;

Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

Organismo di Vigilanza: l'organismo previsto dal presente Modello;

Ombudsperson: è il rappresentante istituzionale dei canali informativi istituiti in BSCCB GmbH;

Presidente: il Presidente del Consiglio di Amministrazione di BSCCB S.p.A.

Procura: negozio giuridico unilaterale, formalizzato dinanzi ad un notaio, con cui BSCCB attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi e che viene iscritto nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio;

Reati/Reati presupposto: la fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista D. Lgs. 231/2001 anche a seguito di successive modificazioni ed integrazioni;

Società del Gruppo: le società controllate direttamente o indirettamente da BSCCB, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società;

ABBREVIAZIONI

c.p. :	Codice penale
c.c. :	Codice civile
OdV :	Organismo di Vigilanza

STORIA DELLA SOCIETÀ/ATTIVITÀ/ORGANIZZAZIONE

BSCCB S.p.A., nata con la denominazione sociale BCBS S.p.A. (Brema Ceramic Brake Systems S.p.A). da una joint venture di Brembo S.p.A. con la tedesca Daimler AG, è stata costituita nel 2004 e svolge attività di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi frenanti in genere e, in particolare, di dischi freno in carbonio ceramico destinati al primo equipaggiamento di vetture ad altissime prestazioni; la società svolge inoltre attività di ricerca e sviluppo di nuovi materiali e nuove applicazioni.

Nel mese di maggio 2009, la società, posseduta interamente da Brembo S.p.A. da settembre 2008, ha effettuato un aumento di capitale interamente sottoscritto dalla SGL Technologies GmbH ed ha acquistato l'intero pacchetto di azioni della SGL Brakes GmbH di Meitingen. Con queste operazioni, si è venuta a formare la joint venture fra i due Gruppi SGL e Brembo nel campo dei dischi freno carboceramici, con partecipazione paritetica di ognuno dei due soci nel capitale della società (50-50%). Dal 28 maggio 2009, data di formazione della joint venture, la società non è soggetta ad alcuna attività di direzione e coordinamento da parte di società od enti ai sensi dell'art. 2497bis del Codice Civile. A seguito dell'operazione di joint venture, la società ha modificato anche la propria denominazione sociale in Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A. (in breve BSCCB S.p.A.).

La joint venture dispone di due stabilimenti di produzione di dischi carboceramici, uno a Stezzano (BG) e uno a Meitingen (in Germania, nelle vicinanze di Augusta), presso la sede della società BSCCB GmbH, società di diritto tedesco, posseduta al 100% da BSCCB S.p.A..

La società ha in essere rapporti di tipo commerciale con Brembo S.p.A. che supporta BSCCB S.p.A. con servizi di tipo logistico e amministrativo in senso lato. BSCCB S.p.A. svolge la propria attività in uno stabile in locazione dalla Brembo S.p.A.. Questi rapporti sono regolati tramite contratti.

Nel mese di marzo 2009, BSCCB ha venduto il proprio pacchetto di brevetti a Brembo S.p.A. alla quale paga royalties per l'utilizzo della propria tecnologia.

A partire dalla formazione della joint venture fra SGL e Brembo, la società è stata diretta da due Direttori Generali. Dal 10 gennaio 2012, la funzione di direzione è ricoperta da un unico Direttore generale coadiuvato da alcuni dirigenti, responsabili per funzione, i quali tutti insieme formano il Comitato di Direzione (o Management Committee).

Le funzioni sono: Vendite e Marketing, Operations (che include la produzione, gli acquisti, la tecnologia applicata), Amministrazione e Finanza, Ricerca e Sviluppo. L'organigramma dettagliato di ogni funzione viene regolarmente portato a conoscenza di tutti gli interessati.

NORMATIVA

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

Il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni, recante le disposizioni normative concernenti la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Tale normativa ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (*Soggetti Apicali*), nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, dipendenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati nell’elenco dei “reati-presupposto”, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – la responsabilità “amministrativa” della società.

La responsabilità della Società è, pertanto, “aggiuntiva” ed “autonoma” rispetto a quella propria degli autori del reato.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l’applicazione di una sanzione pecuniaria: la responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione delle previste fattispecie criminose. Per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l’applicazione di sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

I REATI PREVISTI DAL DECRETO

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del decreto e che quindi comportano, se accertata, la responsabilità a carico della persona giuridica, sono le seguenti (di seguito “Reati”):

24 e 25) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

(artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche)

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);*
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);*
- *Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.)*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *Frode informatica (art. 640-ter c.p.);*
- *Concussione (art. 317 c.p.);*
- *Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*

- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)*
- *Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319-bis c.p.)*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.);*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale e degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [reato inserito dall'articolo 1, comma 9, lett.b-1, della Legge 09 gennaio 2019, n. 3]*

24 - bis) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Legge 48/2008)

- *Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis c.p.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)*
- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)*

art. 24-ter) Delitti di criminalità organizzata [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e successive modifiche]

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);*
- *Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)*
- *Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p. inserito limitatamente all'ipotesi di reato scopo ex art. 416, comma 6, c.p. della Legge 236/2016 in vigore dal 07.01.2017)*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);*

- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).*
() Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

25-bis) Reati di falso nummario [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09 e successive modifiche].

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 e successive modifiche]

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).*

25-ter) Reati societari (introdotta dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche*)

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);*
- *False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.);*
- *Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625 c.c.);*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)*
- *Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635 c.c., così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati limitatamente alla condotta attiva (art. 2635 bis c.c.) [reato inserito dall'articolo 4, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38];*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);*

* Cfr. Sentenza – 22 settembre 2011 (c.c. 23 giugno 2011) n. 34476 – Corte di cassazione – Sezione unite Penali la quale precisa che il D.Lgs. 39/2010 (revisione legale), nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-ter D.Lgs 231/2011, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità.

25-quater) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999

(art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001)

25-quater 1) Infibulazione (Legge 7/2006)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

25-quinquies) Delitti contro la personalità individuale

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater 1, c.p.)*
- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.);*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies, c.p.);*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) [reato inserito dall'art. 6 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199];*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);*

25-sexies) Reati di Market Abuse

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 t.u.f.);*
- *Manipolazione di mercato (art. 185 t.u.f.);*

25- septies) Omicidio colposo (art. 589 cp) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Legge 123 / 2007)

25 - octies) Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio [Articolo aggiunto dalla D.Lgs. 231/2007 – e successive modifiche]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) – [reato inserito dall'articolo 3, comma 5, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186]

25 – novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 e successive modifiche]

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);*
- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);*
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);*
- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);*
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);*
- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171-octies l. 633/1941).*

25 – decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e rinumerato dal D.Lgs del 7 Luglio 2011 n.121, art. 2 e successive modifiche]

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

25 – undecies Reati ambientali [Articolo aggiunto dal D.Lgs del 7 luglio 2011 n. 121, art.2 e successive modifiche]

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*
- *Inquinamento ambientale e disastro ambientale di natura colposa (art. 452-quinquies c.p.)*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*
- *Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.)*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*
- *Violazione delle previsioni del TUA in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi illeciti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 TUA)*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA)*
- *Inquinamento/Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 TUA)*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 TUA)*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA – richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 del 01/03/2018)*
- *Violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260-bis TUA)*
- *Sanzioni in tema di esercizio di stabilimenti – Violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art 279 TUA)*
- *Commercio di animali e specie vegetali protette e in via di estinzione o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992)*
- *Utilizzo di Sostanze Lesive per l'ozono (art. 3 L. 549/1993)*
- *Inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi (D.Lgs. 202/2007)*

25 – duodecies Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161]

- *Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998);*
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter e comma 5 del D.Lgs. 286/1998).*

25 – terdecies Razzismo e Xenofobia

[Articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167]

- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3, comma 3 bis, della L. 654/1975 – richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 del 01/03/2018)*

Legge n.146 / 2006 : Criminalità organizzata transnazionale

- *Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 43/1973)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990)*
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*
- *Induzione a rendere dichiarazioni o a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*

REATI COMMESSI ALL'ESTERO

BSCCB può rispondere in relazione ai reati commessi all'estero (come previsto dall'Art. 4 del Decreto).

Ove questi siano commessi in parte all'estero ed in parte in Italia, ai sensi dell'Art.6 comma 2 del Codice Penale* la responsabilità prevista dal Decreto potrebbe configurarsi anche quando una parte soltanto della condotta o dell'evento si sia verificata in Italia.

Per quanto riguarda i reati commessi interamente all'estero da soggetti, apicali o sottoposti, riconducibili alla Società, quest'ultima risponde nelle ipotesi previste dal Codice Penale agli articoli 7, 8, 9 e 10 ed a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

* Art 6, comma 2 c.p. "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione".

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Elemento costitutivo della responsabilità dell'ente è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere "nell'interesse o a vantaggio della società" e non "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Secondo la relazione Ministeriale di accompagnamento al Decreto, la nozione di "interesse" ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il "vantaggio" fa riferimento all'oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell'ente.

Venendo ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità all'ente per il fatto di reato, appare opportuno sottolineare che la responsabilità della persona giuridica viene ricollegata ad un difetto di organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei Reati.

Il Decreto prevede, agli articoli 6 e 7, quale forma di esonero dalla responsabilità per la società, l'aver adottato ed efficacemente attuato un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" idoneo a prevenire la commissione dei Reati.

Pertanto BSCCB non risponde dei reati commessi, dai Soggetti Apicali o dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei Soggetti Apicali, se, oltre ad aver adottato e attuato il Modello, prova che:

- a) ha avviato un adeguato processo di valutazione dei rischi.
- b) BSCCB ha provveduto all'istituzione di un Organismo di Vigilanza con compiti, requisiti e poteri come meglio dettagliato in seguito.
- c) L'OdV non è colpevole di omessa o insufficiente vigilanza.
- d) L'autore del reato ha agito eludendo **fraudolentemente**¹ le disposizioni del Modello.

In particolare, per evitare la responsabilità, la società deve dimostrare l'assenza di colpa organizzativa, cioè che il Reato è stato commesso nonostante essa avesse adottato tutte le misure idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione del rischio di loro commissione. Resta inteso che il Modello per avere efficacia esimente deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree di rischio di commissione dei Reati attraverso un adeguato processo di valutazione dei rischi;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- configurare un sistema disciplinare sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso.

L'adozione del Modello è responsabilità dell'organo dirigente.

Il Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

IL MODELLO BSCCB

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di BSCCB è costituito da:

- la Parte Generale ove sono illustrati il profilo della società, la normativa di riferimento, i principi ispiratori e gli elementi costitutivi del modello (sistema di corporate governance, sistema di controllo interno, principi del sistema deleghe, codice etico), la funzione del Modello, le modalità di costruzione del Modello, la struttura del Modello, i destinatari, il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nonché il sistema disciplinare e le misure da adottare per la relativa formazione, diffusione e per le modifiche e l'aggiornamento.
- le Parti Speciali e le relative Schede "Analisi Attività Sensibile" (ad uso esclusivo interno alla Società) relative alle specifiche tipologie di Reati la cui commissione è

¹ Fatta salva l'ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, la Società sarà esente da responsabilità per tali reati, di natura colposa, anche in assenza di un comportamento doloso.

ritenuta astrattamente ipotizzabile in BSCCB in ragione del proprio profilo e dell'attività svolta, di seguito elencate:

- Parte speciale I - Reati di Corruzione e Induzione
- Parte speciale II - Reati Societari
- Parte speciale III - Reati in materia di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro
- Parte speciale IV - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Parte speciale V - Reati ambientali
- Parte speciale VI – Reato di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di Autoriciclaggio
- Parte speciale VII – Reati in materia di proprietà intellettuale
- Parte speciale VIII - Reato Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte Speciale IX – Reati di Criminalità Organizzata

· Il Codice Etico e di Condotta Aziendale (Allegato A), considerato parte integrante del Modello pur avendo finalità e portata differenti. In particolare:

- (i) il Codice Etico e di Condotta Aziendale rappresenta uno strumento che promuove, all'interno ed all'esterno di BSCCB, comportamenti ispirati ai valori guida e contiene le norme di comportamento che tutti i collaboratori di BSCCB, ad ogni livello, sono tenuti ad osservare e a fare osservare nei confronti e a beneficio di tutti i portatori di interesse o cosiddetti "stakeholders" anche con riferimento sia ai reati dolosi che al reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- (ii) il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del decreto medesimo);

· Il Codice di Condotta Anticorruzione (Allegato B) che garantisce i principi di trasparenza ed assicura la chiarezza nell'ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative norme anti-corruzione ove BSCCB svolge la propria attività.

DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti di BSCCB, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo a BSCCB, operano su mandato o sono legati a BSCCB da contratti rientranti nella c.d. para-subordinazione.

La Società comunica il presente Modello attraverso le modalità più idonee per l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, i quali devono rispettare puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con BSCCB.

BSCCB condanna qualsiasi comportamento che sia difforme alla legge e alle previsioni del Modello e del Codice Etico e di Condotta Aziendale, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse di BSCCB ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

Il Modello si applica anche ai Business Partners come più avanti specificato.

PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

La predisposizione, così come le successive attività di aggiornamento del Modello, hanno costituito un'occasione per approfondire l'attività di risk assessment e sensibilizzare le risorse impiegate in tale processo anche in un'ottica di prevenzione attiva dei Reati.

Nella predisposizione del proprio Modello, BSCCB si è ispirata alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo", elaborate da Confindustria, emanate il 7 Marzo 2002, ed aggiornate il 31 Marzo 2008 e, da ultimo, il 23 Luglio 2014.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- valutazione del sistema di controllo interno già implementato dalla società e individuazione delle eventuali aree di miglioramento nell'ottico di prevenzione dei Reati;
- predisposizione/aggiornamento del sistema di controllo al fine di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Al raggiungimento di tali obiettivi concorre l'insieme coordinato di tutte le strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli.

FUNZIONE DEL MODELLO

Con l'adozione del Modello, BSCCB intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché prevedere un efficace sistema di controllo preventivo, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati.

Infatti, BSCCB con il Modello si propone le seguenti finalità:

- a) diffusione di una cultura della prevenzione del rischio e del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, BSCCB si pone;
- b) previsione di un sistema di monitoraggio costante dell'attività aziendale volto a consentire a BSCCB di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione dei Reati stessi;

- c) adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato di BSCCB o sono legati a BSCCB, relativamente alle attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati e alle conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla Società per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne di BSCCB;
- d) diffusione e affermazione di una cultura d'impresa improntata alla legalità, con l'espressa riprovazione da parte di BSCCB di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- e) previsione di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna.

Il Modello prevede misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

BSCCB adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Codice Etico e di Condotta Aziendale di BSCCB e in conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- b) favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'impresa o con essa, anche garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili ad identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;
- c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta da BSCCB;
- d) prevedere che la determinazione degli obiettivi aziendali, a qualunque livello, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- e) individuare e descrivere le attività svolte da BSCCB, la sua articolazione funzionale e l'organigramma aziendale in documenti costantemente aggiornati, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;
- f) attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Codice Etico e di Condotta Aziendale e del Modello da parte di tutti coloro che operano nell'impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio.

MODALITA' DI COSTRUZIONE DEL MODELLO BSCCB

Al fine di garantire la predisposizione ed il costante aggiornamento del Modello ai sensi dell'art. 6 del Decreto, BSCCB ha intrapreso l'analisi del contesto aziendale atto ad evidenziare l'area o il settore e con quali modalità si possano verificare i reati di cui al D. Lgs. 231/01 ispirandosi all'approccio metodologico di Confindustria di seguito brevemente introdotto nelle sue principali fasi metodologiche:

- a) mettere in atto un **processo di valutazione dei rischi** composto delle seguenti due fasi:

1. **Identificazione dei rischi:** *che si concretizza in un'analisi del contesto aziendale tale da evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano commettere i reati di cui al D. Lgs. 231/01.*
 2. **Progettazione del sistema di controllo:** *ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati;*
- b) prevedere un adeguato **sistema sanzionatorio** per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso. Simili violazioni ledono, infatti, il rapporto di fiducia instaurato con l'ente e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato;
- c) costituire un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito **Organismo di Vigilanza**) che possieda requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità ed onorabilità, e la competenza per vigilare sull'**effettività** del modello, per svolgere attività di disamina continuativa in merito all'**adeguatezza** dello stesso.

In quest'ottica BSCCB, ai fini dell'adozione del Modello, ha avviato le attività di seguito esposte:

- ✓ il management ha provveduto all'inventariazione degli ambiti aziendali e delle attività che risultano potenzialmente interessate dalle casistiche di Reati previste dal Decreto, giungendo ad una mappatura delle aree aziendali a rischio, identificando altresì i soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio;
- ✓ ha avviato un'analisi dei rischi potenziali come evidenziati nella **Parte Speciale** ovvero sono state mappate le potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate;
- ✓ ha riportato le potenziali aree a rischio per la commissione dei reati in specifiche schede definite "Protocolli" che:
 - sono elencate nelle relative Parti Speciali e costituiscono parte integrante del Modello;
 - sono distinte per reato e per aree sensibili, riportando la descrizione (i) del Reato presupposto, (ii) dell'Attività Sensibile, (iii) dei soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile, (iv) dell'Ambiente di Controllo, (v) dei Protocolli di Controllo adottati.
 - sono soggette a continuo monitoraggio e aggiornamento

In particolare, nella fase di progettazione del sistema di controllo, BSCCB ha adottato tutte le componenti per garantire un efficace sistema di controllo preventivo:

- ✓ Codice Etico e di Condotta Aziendale (riportato in Allegato A);
- ✓ Codice di Condotta Anticorruzione (riportato in Allegato B);
- ✓ Sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- ✓ Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- ✓ Poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- ✓ Sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale;
- ✓ Comunicazione al personale e sua formazione.

Pertanto in BSCCB le attività sensibili risultano principalmente quelle indicate nelle specifiche **Parti Speciali e nei relativi Protocolli**.

Dall'analisi condotta, è emerso che le attività e le aree aziendali sensibili o maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati riguardano le seguenti fattispecie criminose:

- Reati di Corruzione ed Induzione;
- Reati societari;
- Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Reati di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio;
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati;
- Reati a tutela della proprietà intellettuale;
- Reati Ambientali;
- Reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare;
- Reati di Criminalità Organizzata nazionale e transnazionale;

Il management svolge un'attività di costante monitoraggio e periodico riesame del risk assessment delle Attività Sensibili individuate, al fine di verificarne l'attualità e l'efficacia con l'obiettivo di mantenere il Modello adeguato rispetto alla realtà aziendale e, se necessario, aggiornare i relativi Protocolli e/o le Parti Speciali di riferimento.

L'OdV ha, infine, il potere/dovere di raccomandare ulteriori attività di miglioramento e di individuare ulteriori attività a rischio che - a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività di BSCCB – potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili.

ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE

Conclusa l'attività di mappatura della attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei Relativi Protocolli di Controllo, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e dalle disposizioni codicistiche in tema di governo societario (in particolare, art. 2381 c.c.) il Consiglio di Amministrazione di BSCCB, delibera l'adozione (o l'aggiornamento) del Modello

1. Il Consiglio di Amministrazione di iniziativa o su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza provvede ad adeguare tempestivamente il Modello qualora siano individuate violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare tempestivamente il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività di BSCCB.
3. Le procedure e le modifiche del Modello devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.
4. Le proposte di modifica del Modello devono essere preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere un parere.

5. In deroga a quanto disposto dal punto precedente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza od efficienza. Di tali modifiche, è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.
6. L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.
7. Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto 231/01, è demandato al Consiglio di Amministrazione di BSCCB, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.

MODELLO E SOCIETA' DEL GRUPPO

BSCCB S.p.A, oltre ad essere caratterizzata dalla particolare struttura societaria della Joint Venture costituita da due entità legali, una in Italia ed una in Germania, presenta altresì la peculiarità di controllare in misura totalitaria la società tedesca BSCCB GmbH. È responsabilità del management assumere decisioni che possono riflettersi sull'uno o l'altro socio – o su entrambi - nonché esercitare attività di controllo sulla società di Meitingen.

Per queste ragioni:

- il management ha condiviso la decisione di nominare un Compliance Officer che si occupi di curare l'implementazione, il rispetto e il continuo aggiornamento delle tematiche di compliance all'interno di entrambe le società, sulla scorta dell'indirizzo dettato da BSCCB S.p.A., soggetta, in quanto società di diritto italiano, alla normativa 231/2001;
- il presente Modello, in quanto applicabile alla sola società italiana, viene distribuito a tutti i membri del Comitato di Direzione (Management Committee) della JV e a tutte le prime linee dei due soci (Brembo S.p.A. e SGL Technologies GmbH);
- vengono svolte, in Italia, attività di formazione allo scopo di familiarizzare tutti gli interessati con i contenuti del Modello, del Codice Etico e di Condotta Aziendale e del Codice di Condotta Anticorruzione, oggetto questi ultimi di incontri formativi anche in BSCCB GmbH.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione di BSCCB ha istituito l'**Organismo di Vigilanza**, al quale sono stati attribuiti i compiti ed i poteri previsti dalla legge.

COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza scelti esclusivamente fra soggetti in possesso dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, competenza e continuità d'azione richiesti dal D. Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza in BSCCB è composto da un numero di persone non inferiore a 2 e non superiore a 5, nominate dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti in BSCCB.

REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza possiede i seguenti requisiti:

a) Autonomia ed indipendenza

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto, l'Organismo deve essere dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". I requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Si tratta di un'autonomia di tipo decisionale, inerente all'aspetto funzionale e qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni di un organismo autoreferenziale.

L' autonomia è in primo luogo rispetto alla società, ai suoi vertici ed al management; conseguentemente l'OdV deve poter espletare le sue funzioni completamente libero da condizionamenti o pressioni e non deve essere coinvolto nell'esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificamente assegnati in funzione dell'attività sua propria.

Esso agisce in piena autonomia disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurare la sua piena ed indipendente operatività. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'ODV, sulla base delle indicazioni del medesimo, una dotazione per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, di cui l'OdV fornisce annualmente adeguata rendicontazione.

b) Professionalità ed onorabilità

L'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile, requisiti questi che debbono essere tipici dell'organo nel suo complesso e conseguentemente anche dei singoli membri che lo compongono. Deve disporre di tutte le cognizioni tecniche per espletare con la massima serietà ed efficacia le funzioni ad esso affidate (anche avvalendosi di competenze tecniche esterne, come previsto nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, di seguito riportato). Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità di azione

Al fine di assicurare la garanzia di efficacia e costante attuazione del Modello è necessaria una struttura che lavori a tempo pieno alla vigilanza, al controllo ed al monitoraggio del rispetto e dell'adeguatezza del Modello, ossia capacità di esercitare in modo continuativo i poteri di controllo, al fine di assicurare una costante attività di

monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione interno, disponendo dei necessari poteri d'indagine.

L'Organismo di Vigilanza nell'esecuzione delle proprie attività di controllo ha libero accesso a tutti i dati dell'azienda e può disporre di tutte le funzioni e strutture aziendali. Informa dell'esito delle proprie verifiche anche il Collegio Sindacale. È altresì dotato di un proprio budget da utilizzare allo scopo di assolvere alle funzioni per cui è stato nominato.

Ciascun componente dell'OdV deve essere in possesso dei seguenti requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità:

1. Per **indipendenza** s'intende l'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del cc. nonché l'assenza di vincoli di parentela e/o affinità entro il quarto grado con gli amministratori della società, o delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. Sono altresì considerati indipendenti gli amministratori della società che sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art 147 ter del TUF nonché di quelli di indipendenza ai sensi del Manuale di Corporate Governance.
2. Per **professionalità** s'intende che i membri dell' Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di specifiche e complete capacità professionali , che variano dalle competenze di natura giuridica (societaria, penale, civile, amministrativa e procedurale), a quelle di natura contabile, di risk management e compliance aziendale nonché di natura organizzativa, a cui si aggiungono anche quelle in materia di anti-infortunistica e sicurezza del lavoro.
3. Per **onorabilità** s'intende:
 - i) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurata e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
 - per le fattispecie di reato previste dal Decreto.
 - iii) non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E REVOCA DEL MANDATO

Costituiscono cause di ineleggibilità, di incompatibilità e, se sopravvenute, di revoca del mandato ai membri dell'ODV:

- la mancanza, o la perdita sopravvenuta, dei requisiti di professionalità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione, compreso il caso di attribuzione all'Organismo di funzioni e responsabilità operative incompatibili con tali requisiti;
- i rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori di BSCCB e delle sue controllate;
- la sussistenza di rapporti economici e/o contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, direttamente o indirettamente, con BSCCB o con società controllate (ivi incluse la carica di Consigliere di Amministrazione di BSCCB o di sue controllate) e/o con i rispettivi amministratori. A tal fine, non rileva la carica di Sindaco effettivo di BSCCB e il rapporto di lavoro intrattenuto dallo stesso OdV nel suo complesso in relazione all'incarico affidato;
- la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- la pendenza di un procedimento penale, ovvero una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., anche non definitive, in relazione a reati previsti dal Decreto o ad altri reati della stessa indole;
- un provvedimento di condanna, anche non definitivo, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli articoli 187 bis e 187 ter del D. Lgs 58/1998 (di seguito, "TUF");
- una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. in sede penale, o un provvedimento di condanna in sede amministrativa, anche non definitivi, emessi a carico della Società in relazione, rispettivamente, a reati previsti dal Decreto o agli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter del TUF da cui risulti l' "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'ODV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nel presente Regolamento, ovvero gravi ragioni di convenienza, tali da impedire di svolgere i propri compiti diligentemente ed efficacemente o da pregiudicare la propria autonomia di giudizio nell'esercizio delle funzioni assegnate;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento dell'ODV;
- la mancata partecipazione ad almeno l'80% (ottanta per cento) delle riunioni dell'ODV.
- ogni altra situazione, diversa da quelle esplicitate ai punti precedenti, tale da far venir meno i requisiti di autonomia e indipendenza dei membri dell'ODV;

A ciascuno dei membri dell'OdV si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Ai fini dell'assunzione dell'incarico, i componenti dell'OdV trasmettono al Consiglio di Amministrazione di BSCCB il proprio curriculum e l'attestazione relativa all'inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. B.1), impegnandosi altresì ad adempiere ai propri compiti con diligenza, correttezza, competenza e in conformità ai Valori, al Codice Etico e di Condotta Aziendale e al Modello di BSCCB, nonché a comunicare immediatamente per iscritto al Consiglio di Amministrazione di BSCCB il sopravvenire di cause di revoca.

2.4) In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di BSCCB, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei componenti dell'OdV ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

La revoca del mandato conferito a uno o più componenti dell'OdV può avvenire soltanto per "giusta causa", ossia al ricorrere di una delle condizioni richiamate agli artt. B.1, B.2 e B.4, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione di BSCCB, sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'OdV.

SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ODV

In caso di rinuncia o revoca di un componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione di BSCCB ne valuta la sua sostituzione.

In caso di rinuncia o revoca di tutti i componenti dell' OdV, il Consiglio di Amministrazione di BSCCB provvede a nominare un nuovo OdV.

POTERI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere possono quindi essere schematizzate così:

- a) vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- b) disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non desiderati;
- c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- d) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
 - presentazione di proposte di adeguamento del Modello al Direttore Generale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso il Direttore Generale o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
 - follow up ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito di BSCCB, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività di BSCCB.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato da BSCCB, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione ai vari settori di intervento;
- b) ha accesso a tutte le informazioni e documenti concernenti le attività a rischio, che può richiedere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;
- c) può rivolgersi, dopo averne informato il Direttore generale di BSCCB S.p.A., a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- d) sottopone al Direttore Generale di BSCCB S.p.A. le proposte di adozione di procedure sanzionatorie previste al relativo paragrafo;
- e) può individuare eventuali ulteriori attività a rischio rispetto a quelle indicate nel Modello, che, a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività di BSCCB, potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili;

- f) verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione, proveniente anche da terzi, ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio. Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto e dalle leggi successive in relazione all'attività svolta da BSCCB o a comportamenti dei destinatari del Modello non in linea con le regole di condotta adottate.

Alla luce della particolare struttura societaria della Joint Venture costituita da due entità legali, una in Italia ed una in Germania, BSCCB S.p.A. ha istituito canali informativi, che fanno riferimento all'OdV, anche nella società tedesca BSCCB GmbH, rappresentati dall'Ombudsperson, con il compito di effettuare l'accertamento e la verifica preliminare di qualsiasi segnalazione ricevuta da parte di qualsiasi soggetto collegato alla realtà aziendale tedesca e darne immediata comunicazione all'OdV.

Le segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto tra cui dipendenti, membri di organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) e Società di Revisione di BSCCB S.p.A. e BSCCB GmbH, nonché da suoi clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, azionisti e altri soggetti terzi, e sono relative ad irregolarità o violazioni del Codice Etico e di Condotta Aziendale, del Codice di Condotta Anticorruzione e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come previsto da apposita procedura interna.

I principi di riferimento che orientano la gestione delle segnalazioni sono previste al successivo paragrafo "Canali di segnalazioni delle irregolarità" e nella Procedura Segnalazioni.

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Al fine di cui al punto precedente, sono stati istituiti canali informativi idonei a consentire la comunicazione di eventuali segnalazioni relative ad irregolarità o violazioni del Codice Etico e di Condotta Aziendale, del Codice di Condotta Anticorruzione e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come previsto da apposita procedura interna.

Il personale di BSCCB e i collaboratori della stessa hanno infatti facoltà di rivolgersi direttamente sia all'Organismo di Vigilanza, per BSCCB S.p.A., che all'Ombudsperson, per BSCCB GmbH, per segnalare violazioni del Modello, del Codice Etico e di Condotta Aziendale e del Codice di Condotta Anticorruzione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni, effettuate in forma scritta, forma orale o in via telematica, sono raccolte ed archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza, per BSCCB S.p.A., e dell'Ombudsperson, per BSCCB GmbH.

La Società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette, avvalendosi dei canali istituiti, sia all'Organismo di Vigilanza, per BSCCB S.p.A., che all'Ombudsperson, per BSCCB GmbH, informazioni, purché veritiere, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

Sia l'Organismo di Vigilanza che l'Ombudsperson agiranno in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di BSCCB o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto e successive estensioni;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto e dalle successive estensioni;
- c) le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- d) le valutazioni in ordine alla scelta della Società di revisione;
- e) l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità tra la Società di revisione e la Società certificata;
- f) qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla Società di revisione, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio;
- g) l'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio. Queste riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalle leggi successive in relazione all'attività del Gruppo BSCCB o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo stesso;
- h) il sistema delle deleghe e delle procure adottato ed ogni successiva modifica dello stesso;
- i) verbali e/o comunicazioni provenienti dagli Organi Preposti alle Aree di Sicurezza sul Lavoro e Tutela della salute e Organi Paritetici (ASL o Direzione Provinciale del Lavoro o Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc..) dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo 231/2001 art. 25 septies;
- j) report relativo agli incidenti sul lavoro verificatisi in BSCCB S.p.A. con indicazione della loro gravità, con separata indicazione degli incidenti che hanno determinato un assenza dal lavoro superiore ai 40 giorno o comunque di grave entità;
- k) gravi non conformità rilevate negli audit delle funzioni di Sicurezza e Ambiente di stabilimento che potrebbero costituire un rischio rilevante per la sicurezza sul lavoro e di possibile commissione del reato di "omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro", condivise con gli enti competenti ma non ancora risolte.

Almeno due volte l'anno, in base alle precedenti informazioni, viene redatto il Report periodico verso l'Organismo di Vigilanza.

FLUSSI INFORMATIVI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i propri risultati al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale.

Nel caso emergano reati in capo al massimo vertice esecutivo, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza redige periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola, unitamente ad un eventuale motivato rendiconto delle spese sostenute, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale. Le relazioni, riportate nei verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico e di Condotta Aziendale;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- il resoconto del report delle segnalazioni ricevute dall'Ombudsperson;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate da BSCCB, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
- l'intervento di mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività aziendale.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza di BSCCB si dota di un apposito regolamento che forma parte integrante del presente Modello ed è riportato in seguito nell'Allegato C al Modello.

RELAZIONI COMMERCIALI CON I BUSINESS PARTNERS

BSCCB ha ritenuto di dare concreta applicazione ai principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta Aziendale e nel Modello 231 anche con riguardo ai rapporti con i Business Partners, adottando (e applicando selettivamente sulla base di una valutazione fondata sulla diversa tipologia di Business Partner) le seguenti misure:

- lo svolgimento di una specifica due diligence etica preventiva sui fornitori intesi in senso ampio e comprensivi, inclusi i fornitori di servizi come gli agenti e i consulenti ed esclusi solamente i prestatori d'opera intellettuale (in particolare, attraverso l'inserimento nel "Questionario di prevalutazione fornitori" che la Direzione Acquisiti sottopone in fase di selezione di possibili partner commerciali di una sezione dedicata alla verifica di alcuni requisiti di Compliance);
- l'inserimento nelle Condizioni Generali di Fornitura e negli standard contrattuali emessi a livello worldwide, di clausole di compliance secondo le finalità descritte di seguito (tali

clausole prevedono, oltre a quanto si dirà infra, il necessario rispetto da parte del fornitore della normativa applicabile);

- l’inserimento nei contratti con taluni dei fornitori dell’impegno al rispetto del Code of Basic Working Conditions;
- l’inserimento nei propri contratti, ivi compresi gli ordini di acquisto, di clausole che attribuiscono a BSCCB la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di risolvere il contratto, nel caso in cui alla controparte venga ascritto (anche solo in via “cautelare”) uno dei “reati presupposto” contemplati dal D. Lgs 231/2001;

Inoltre, ogniqualvolta sia il Cliente a proporre clausole contrattuali facenti riferimento a valori etici, BSCCB richiede che entrambe le parti assumano, l’una nei confronti dell’altra, l’obbligo di osservare il proprio codice etico e di non incorrere in fattispecie che violano una condotta.

L’inserimento delle suddette clausole (di seguito denominate “Clausole 231”) nei propri rapporti con i Business Partners ha le seguenti finalità:

- **Etica:** valorizzare l’importanza e l’essenzialità che BSCCB riconosce all’agire dei soggetti con cui entra in contatto;
- **Informativa:** mettere a conoscenza delle proprie controparti i valori etici, come riportati nel proprio Codice Etico e di Condotta Aziendale, ed i principi di comportamento, come previsti dal Modello 231, cui BSCCB ispira la propria condotta;
- **Cautelativa:** tutelare la propria reputazione, tramite la facoltà di risolvere il contratto, ove lo ritenga opportuno, qualora alla controparte venga ascritto uno dei reati presupposto contemplati dal D. Lgs 231/2001. Resta inteso che, indipendentemente dall’inserimento della “Clausola 231” la finalità Cautelativa è comunque soddisfatta ogniqualvolta nel contratto sia concessa a BSCCB facoltà di recesso ad nutum.

SISTEMA SANZIONATORIO

PRINCIPI GENERALI

Il Modello impone regole di condotta atte a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e, più in generale, ad assicurare la corretta applicazione delle procedure interne previste (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

Le regole imposte dal Modello sono assunte da BSCCB in piena autonomia data la necessità di assicurare il rispetto del precetto normativo che incombe sulla medesima.

Essenziale alla funzionalità del Modello è la predisposizione di un corretto sistema disciplinare; l’eventuale applicazione del sistema sanzionatorio e delle relative sanzioni disciplinari, riferendosi alla violazione di tali regole, è indipendente dal sorgere e dall’esito di un eventuale procedimento penale instaurato dall’autorità giudiziaria. Sono soggetti al sistema tutti i dipendenti, gli amministratori nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con BSCCB.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all’Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del presente Modello, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Tra le violazioni del Modello rientrano anche le violazioni delle misure a tutela del segnalante, previste al successivo

paragrafo “Canali di segnalazioni delle irregolarità” e nella Procedura Segnalazioni. Conseguentemente, la valutazione rispetto all’applicazione del sistema disciplinare viene effettuata anche nei confronti di chiunque violi tali misure o effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

L’Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti deve procedere.

L’Organismo di Vigilanza, dall’inizio del rapporto con BSCCB, attraverso strumenti ritenuti i più idonei, verifica il flusso di informazione e formazione circa l’esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare.

La gestione dei procedimenti disciplinari deve, in ogni caso, rispettare le caratteristiche di status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

APPLICABILITA’ NEI CONFRONTI DI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI AZIENDALI

Il sistema disciplinare aziendale si fonda sulle norme previste in materia dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL di categoria e in ogni caso dalla normativa applicabile in materia.

Le sanzioni applicabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri sono quelle previste dal CCNL di categoria, ovvero:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa fino ad un importo pari a tre ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
5. licenziamento con preavviso;
6. licenziamento senza preavviso.

Il sistema, come previsto anche dal CCNL di categoria, esemplifica i comportamenti disciplinarmente rilevanti in base al rilievo che assumono le singole fattispecie, elencando le sanzioni applicabili sulla base della loro gravità.

Ad integrazione dell’esemplificazione prevista dal CCNL di categoria e quale ulteriore esemplificazione, si precisa che incorre in un illecito il lavoratore che anche attraverso condotte omissive ed in eventuale concorso con altri:

- a) violi le procedure interne previste dal presente Modello per “inosservanza delle disposizioni di servizio”;
- b) violi le procedure interne previste dal presente Modello ponendo in essere un comportamento consistente in “tolleranza di irregolarità di servizi” ovvero in “inosservanza di doveri o obblighi di servizio, da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi di BSCCB”;
- c) violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un “rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio”, ovvero una “abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell’adempimento della

- prestazione di lavoro”, ovvero, in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi del servizio deliberatamente commesse non altrimenti sanzionabili;
- d) adottati nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile una “irregolarità, trascuratezza o negligenza, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti o degli obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni di BSCCB o di terzi”;
 - e) adottati nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di BSCCB di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una “violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio a BSCCB o a terzi”;
 - f) abbia posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.

E’ previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell’Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell’art. 2119 del Codice Civile, fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Il tipo e l’entità delle richiamate sanzioni saranno valutate anche in funzione:

- al grado di negligenza, imprudenza o imperizia in funzione alla prevedibilità dell’evento;
- agli incarichi, posizione funzionale e responsabilità delle persone coinvolte nei fatti.

APPLICABILITA’ NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI AZIENDALI

Quando la violazione delle procedure interne previste dal Modello è compiuta da parte di dirigenti aziendali si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla Legge e dalla normativa prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In tali casi, inoltre, potranno essere applicate anche la revoca delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso e, ove possibile, l’assegnazione a diverso incarico.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all’intensità del vincolo fiduciario correlato all’incarico conferito.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata alcuna sanzione disciplinare per violazione del Modello ad un dirigente senza preventiva informazione e parere dell’Organismo di Vigilanza.

APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il presente Modello viene consegnato a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Quando la violazione delle procedure interne previste dal Modello è compiuta da parte di Amministratori e Sindaci, il Presidente dell'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad applicare, nei confronti dei responsabili, le iniziative ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DI OGNI ALTRO SOGGETTO CHE INTRATTENGA RAPPORTI CONTRATTUALI CON BSCCB

Nel caso sia compiuta una violazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/01 e del Modello, o comunque un comportamento tale da indurre nel rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, da parte di ogni altro soggetto che intrattenga rapporti contrattuali con BSCCB (a titolo esemplificativo, consulenti, partner e fornitori), potrà determinarsi la risoluzione del rapporto contrattuale ed ogni altra sanzione appositamente prevista dalle clausole inserite nelle lettere di incarico e/o negli accordi di partnership.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di BSCCB garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle norme di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'adozione del Modello è comunicata ai dipendenti e agli stakeholders al momento dell'approvazione dello stesso.

Ai nuovi assunti viene consegnato un pacchetto informativo (CCNL, Codice Etico e di Condotta Aziendale), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate fondamentali in Azienda. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a BSCCB una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del pacchetto informativo, nonché l'integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dal livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza di BSCCB.

CANALI DI SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING)

BSCCB, in applicazioni alle migliori *best practices* in tema di *compliance*, ha istituito canali di segnalazione, di cui uno informatico, idonei a consentire ed assicurare un flusso informativo adeguato, sia in Italia che in Germania, di eventuali segnalazioni relative ad irregolarità o violazioni del Codice Etico e di Condotta Aziendale, del Codice di Condotta Anticorruzione e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come previsto da apposita procedura interna.

Le segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto tra cui dipendenti, membri di organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) e Società di Revisione di BSCCB S.p.A. e BSCCB GmbH, nonché da suoi clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, azionisti e altri soggetti terzi, e debbono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

I principi di riferimento che orientano la gestione delle segnalazioni sono i seguenti:

- **Garanzia di anonimato e riservatezza e Tutela del Segnalante:** l'Organismo di Vigilanza e l'Ombudsperson agiranno in modo da assicurare l'assoluta riservatezza e la non divulgazione del nominativo delle persone segnalanti, così come tutte le funzioni / posizioni organizzative della Società interessate dalla ricezione e trattamento delle segnalazioni, con l'obiettivo di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, o discriminazione.
- **Segnalazioni in mala fede:** l'Organismo di Vigilanza e l'Ombudsperson garantiscono adeguata protezione dalle segnalazioni in mala fede e/o prive di fondamento, censurando simili condotte e informando di tali casi i soggetti/società interessati, come previsto dai principi generali del sistema sanzionatorio.
- **Segnalazioni anonime:** Le segnalazioni effettuate da mittenti anonimi saranno prese in considerazione se opportunamente circostanziate e supportate da elementi fattuali.

Le segnalazioni per BSCCB S.p.A. vanno indirizzate all'Organismo di Vigilanza attraverso:

- Comunicazione verbale a Organismo di Vigilanza;
- Posta ordinaria (Organismo di Vigilanza di BSCCB S.p.A., presso Studio Moschen e Associati, Via Monte Ortigara, 5, 24121 Bergamo, all'attenzione del Dr. R. Moschen);
- Posta elettronica (odvbsccb@virgilio.it);
- A mano in azienda (in busta chiusa con indicazione di: Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. 231/01 di BSCCB S.p.A., "Strettamente Riservato" da consegnare presso l'ufficio del Controller di BSCCB S.p.A. a Stezzano).

Le segnalazioni per BSCCB GmbH vanno indirizzate all'Ombudsperson attraverso:

- Comunicazione verbale all'Ombudsperson;
- Posta ordinaria (Ombudsperson di BSCCB GmbH, presso Steingasse 13, 86150 Augsburg (Deutschland), all'attenzione del Rechtsanwältin Ms. Barbara Kuhn);
- Posta elettronica (info@hsk-arbeitsrecht.de);

A mano in azienda (in busta chiusa con indicazione di: Ombudsperson di BSCCB GmbH, “Strettamente Riservato” da consegnare presso l’ufficio del Controller di BSCCB GmbH a Meitingen).

Si precisa che l’Ombudsperson è il soggetto incaricato di ricevere ogni segnalazione da parte di coloro che a qualsiasi titolo sono collegati a BSCCB GmbH e di effettuare la verifica preliminare delle predette segnalazioni, al fine di decidere se procedere nell’accertamento, dandone comunque pronta notifica all’Organismo di Vigilanza di BSCCB S.p.A.. Resta inteso che l’ODV avrà la facoltà di richiedere all’Ombudsperson di raccogliere informazioni aggiuntive e svolgere verifiche ulteriori.

L’Ombudsperson garantisce, altresì, un adeguato flusso informativo, trasmettendo una volta all’anno all’Organismo di Vigilanza il report delle segnalazioni, nel quale viene data evidenza di tutti le segnalazioni ricevute e del relativo stato di avanzamento.

PARTE SPECIALE

INDICAZIONE DELLA VALUTAZIONE SUL GRADO DI APPLICABILITA' DEI REATI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO ATTIVATI

Al fine di valutare il grado di applicabilità in astratto in BSCCB dei Reati considerati nella presente parte speciale, la Società ha effettuato l'analisi delle attività/aree aziendali sensibili rispetto ai Reati in oggetto definendo dei protocolli di controllo e delle misure da adottare per prevenire concretamente la commissione dei reati stessi.

Si riporta di seguito la lista dei Protocolli attivati, facenti parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e si rinvia alle relative schede "analisi attività sensibili" (parte "mobile" del Modello stesso).

Protocollo	Descrizione Protocollo
PA01	Gestione delle erogazioni pubbliche e finanziamenti agevolati
PA02	Operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate a enti pubblici
PA03 / PA05	Gestione dei rapporti con PA in occasione di verifiche / ispezioni da parte di enti pubblici
PA04	Pagamenti a Pubblica Amministrazione ed a terzi
PA06	Operazioni doganali che coinvolgono amministrazioni o enti pubblici
PA07	Affidamento di appalti a o acquisto di beni/servizi da enti/persone collegate ad un pubblico ufficiale o ad un business partner nell'ambito di attività di Facility Management.
PA08	Gestione rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze
PA09	Gestione delle note spese
PA10	Gestione degli incarichi di consulenze esterne
PA11	Registrazione di marchi, brevetti e modelli ornamentali
PA12	Coinvolgimento di BSCCB in un procedimento innanzi ad un'autorità giudiziaria o assimilabile
PA13	Selezione del personale
CPR01	Gestione regalie, ospitalità, donazioni e sponsorizzazioni ed agenzie
CPR02	Atti transattivi
CPR03	Gestioni rapporti con istituti di credito

CO01	Gestione delle attività aziendali infragruppo
CO02	Gestione delle attività aziendali che richiedano la collaborazione con soggetti terzi (in ambito dei rapporti instaurati tra società aventi sedi in Italia e soggetti terzi stranieri o con sede all'estero)
CO03	Gestione delle attività aziendali che prevedono l'ingresso di una persona nel territorio di uno stato (ingresso in Italia di persona straniera)
CO04	Coinvolgimento di dipendenti in contenziosi giudiziari aziendali
SI01	Assunzione e impiego di lavoratori stranieri provenienti da paesi Extra UE
DA01	Utilizzo delle norme e disegni cliente
DA02	Utilizzo delle norme nazionali e internazionali
DA03	Utilizzo nelle presentazioni di animazioni aventi diritti d'autore
DA04	Attività effettuate al di fuori della rete aziendale attraverso l'utilizzo di reti internet private e personal computer non aziendali oppure aziendali, se assegnati ad amministratori di sistema
FN01	Progettazione del packaging/istruzioni e del materiale pubblicitario, elaborazione presentazioni, direttamente o attraverso consulenti esterni e fornitori
FN02	Acquisto e successiva rivendita di prodotti in contraffazione di IPR altrui
IC01	Progettazione ed industrializzazione di un prodotto-processo
IC02	Progettazione ed Industrializzazione di un prodotto/processo
ARR/RR01	Attività di selezione dei fornitori e di acquisto di materie prime, semilavorati, altri beni o utilità
ARR/RR02	Selezione clienti e vendita prodotti finiti, beni e servizi
ARR/RR03	Gestione incassi
ARR/RR04	Gestione Operazioni infragruppo - Fornitura di beni e servizi - Trasferimento e movimentazione di denaro
RS02	Predisposizione e approvazione di operazioni sul capitale sociale (reato di illegale ripartizione di utili e riserve)
RS03	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
RS04	Gestione rapporti con Collegio Sindacale
RS05	Gestione rapporti con la Società di Revisione
RS06	Gestione rapporti con i Soci

RS07	Predisposizione e approvazione operazioni sul capitale sociale (reato di indebita restituzione dei conferimenti/ formazione fittizia del capitale)
RS08	Approvazione di operazioni straordinarie (ad es. fusioni/scissioni)
RS10	Gestione acquisto azioni o quote della Controllante
SL01	Sicurezza sui luoghi di lavoro
RA01/RA02	Reati Ambientali
RI01/RI02	Attività effettuate al di fuori della rete aziendale attraverso l'utilizzo di reti internet private e personal computer non aziendali oppure aziendali, se assegnati ad amministratori di sistema - Utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC)

INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI

Si precisa che l'esame del complesso delle attività aziendali ed i risultati del risk assessment effettuato ha condotto ad escludere la possibilità di commissione delle seguenti fattispecie di Reato:

- reati di falso nummario, fatti salvi i reati in materia di contraffazione;
- reati di market abuse;
- alcuni reati societari, in quanto applicabili alle sole società quotate;
- reati contro la personalità individuale in materia di pornografia, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato), integrità sessuale femminile e prostituzione minorile, ivi incluso il reato di adescamento di minorenni;
- reato di infibulazione;
- alcuni dei delitti transnazionali;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, traffico di organi prelevati da persona vivente, forme di discriminazione razziale quale propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa;
- alcuni dei reati ambientali relativi a:
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992)
 - Inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi (D.Lgs. 202/2007).

Ciò anche in quanto:

- i) l'attività della Società esercitabile in base al suo profilo ed all'oggetto sociale non conduce tipicamente all'integrazione di tali reati;
- ii) sembra difficilmente immaginabile l'interesse o vantaggio della Società, necessario per la sussistenza del Reato nell'ambito del Decreto;
- iii) la società, in relazione a tali tipologie di reato ed al rischio ad esse connesse, ha adottato un Codice Etico e di Condotta Aziendale che promuove comportamenti ispirati a valori guida.